

**COMUNE DI CEREÀ**  
**Provincia di Verona**

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

**PARERE DEL 22 DICEMBRE 2020**

**Contratto collettivo decentrato integrativo relativo al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, per il trattamento giuridico 2020\_2022 ed economico 2020.**  
**Controllo sulla compatibilità dei costi e relativa certificazione degli oneri.**

L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Cerea, al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la preintesa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo siglata in data 15 dicembre 2020 e la quantificazione del fondo risorse decentrate anno 2020 costituito con determinazione n. 236 del 12/5/2020;

Vista la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria redatta dal responsabile del servizio finanziario e dal Segretario Generale che ha seguito le trattative per la stipula della ipotesi, che correda il suddetto accordo;

Visto l'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. Funzioni Locali 21/5/2018 che testualmente recita: *Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto..”*.

Visto l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede: *“1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”*;

Visto l'art. 40, comma 3 sexies, del suddetto decreto, che prevede che le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico – finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'Organo di controllo di cui all'art. 40 bis, comma 1, del citato decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e Finanze,

d'intesa con il dipartimento della funzione pubblica;

Visto che in data 19 luglio 2012, con circolare 25, il MEF – Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che devono corredare il Contratto decentrato Integrativo e devono essere certificate dall'Organo di controllo;

Preso atto delle informazioni e delle attestazioni contenute nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria sopra menzionate, con particolare riferimento a compatibilità con i vincoli derivanti da norme di Legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili, e in particolare che:

- le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione resa ed al raggiungimento degli obiettivi, così come definito nel vigente Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, in coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste dal D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017;
- il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato;
- dalla documentazione esaminata emerge un fondo per l'anno 2020 così quantificato ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge e di contratto:
  - € 277.811,15 risorse stabili;
  - € 81.660,32 risorse variabili;
  - per un ammontare complessivo di 359.471,47;
- Le destinazioni di utilizzo, aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano ad € 150.675,61 e pertanto risultano tutte finanziate da risorse stabili;
- le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei capitoli di spesa attinenti al personale e quindi inseriti nell'intervento 1;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Esaminati attentamente gli atti suddetti ed effettuato il previsto controllo anche tenuto conto delle attestazioni di cui sopra.

#### **CERTIFICA**

- 1) il Fondo per le risorse decentrate stabili del Comune di Cerea come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 236 del 12.5.2020;
- 2) il rispetto, da parte del Comune di Cerea per l'anno 2020, del limite del trattamento accessorio del personale dell'Ente, ai sensi dell'art. 23, comma 2° del D. Lgs. 25.05.2017 n. 75 e delle successive disposizioni di legge vigenti in materia;
- 3) la compatibilità dei costi della preintesa in premessa citata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che

incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi degli artt. 40 bis, comma 1, e 40, comma 3 sexies, del d.lgs. n. 165/2001;

- 4) la conformità alle norme di legge della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa.

#### **RACCOMANDA**

di procedere, una volta stipulato il contratto integrativo, all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare alla pubblicazione in modo permanente sul sito istituzionale dell'Ente, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, del contratto con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dallo scrivente Collegio.

Il Collegio ricorda infine che l'erogazione delle somme collegate al raggiungimento di specifici obiettivi può avvenire solo dopo la valutazione del raggiungimento degli stessi.

Documento firmato digitalmente

Il Presidente: Dr.ssa BORTOLETTI STEFANIA

Il Revisore Dott. GIANPIETRO PENAZZO

Il Revisore Dott. MASSIMO TODARO